

## **DOMANDE: PROCEDURA SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

### **1 - COSA SUCCEDDE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI EMERSIONE?**

**2 - NELLA CIRCOLARE N. 5090 DEL 31 LUGLIO 2012 SI AFFERMA TESTUALMENTE CHE SIA IL DATORE DI LAVORO SIA IL LAVORATORE DOVRANNO ESSERE CONVOCATI PRESSO LO SPORTELLO UNICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E PER LA FIRMA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO. CIÒ POSTO, CON TALE PRECISAZIONE SI INTENDE FORSE AFFERMARE CHE L'INVITO DI CONVOCAZIONE, OLTRE CHE AL DATORE DI LAVORO, VERRÀ NOTIFICATO ANCHE AL LAVORATORE?**

**3 - IN CHE MODO IL LAVORATORE REGOLARIZZANDO È POSTO NELLA CONDIZIONE DI MONITORARE, AL PARI DEL DATORE DI LAVORO, LO STATO DI AVANZAMENTO DELLA PRATICA DI EMERSIONE, UNA VOLTA PRESENTATA LA DOMANDA?**

**4 - PUÒ ESSERE ESPULSO UNO STRANIERO NEI CUI CONFRONTI È STATA PRESENTATA UNA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE?**

**5 - SE LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE È ACCOLTA, SI È COMUNQUE PERSEGUIBILI PER GLI ILLECITI COMMESSI?**

**6 - IN CASO DI ESITO FAVOREVOLE DELLA PROCEDURA DI EMERSIONE, IL LAVORATORE OLTRE A RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO, DOVRÀ ANCHE FIRMARE L'ACCORDO DI INTEGRAZIONE?**

**7 - NEL CASO IN CUI IL DATORE DI LAVORO SIA IMPOSSIBILITATO A SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO DI SOGGIORNO PRESSO LO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE, CHI PUÒ SOSTITUIRLO?**

**8 - QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE ESIBITA DALLO STRANIERO AL MOMENTO DELLA CONVOCAZIONE ALLO SPORTELLO UNICO IN RELAZIONE ALLA DISPONIBILITÀ DELL'ALLOGGIO?**

## **RISPOSTE: PROCEDURA SUCCESSIVA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

### **1 - COSA SUCCEDDE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI EMERSIONE?**

LO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE, VERIFICATA L'AMMISSIBILITÀ DELLA DICHIARAZIONE E ACQUISITO IL PARERE DELLA QUESTURA SULL'INSUSSISTENZA DI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCESSO ALLE PROCEDURE OVVERO AL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, NONCHÉ IL PARERE DELLA COMPETENTE DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO IN ORDINE ALLA CAPACITÀ ECONOMICA DEL DATORE DI LAVORO E ALLA CONGRUITÀ DELLE CONDIZIONI DI LAVORO APPLICATE ED ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER DATORI DI LAVORO PERSONE GIURIDICHE. LE DIREZIONI TERRITORIALI DEL LAVORO PROCEDONO, ALTRESÌ, A VERIFICARE CHE IL DATORE DI LAVORO NON ABBAIA IN PASSATO AVVIATO PROCEDURE DI EMERSIONE O FATTO RICHIESTA DI ASSUNZIONE DALL'ESTERO DI CITTADINI STRANIERI SENZA SUCCESSIVAMENTE PROCEDERE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO O ALLA SUCCESSIVA ASSUNZIONE DEL LAVORATORE STRANIERO (SALVO CAUSE DI FORZA MAGGIORE NON IMPUTABILI AL DATORE DI LAVORO).

IN CASO DI ESITO POSITIVO DI TALI VERIFICHE, LO SPORTELLO UNICO CONVOCA LE PARTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO E PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO.

ALL'ATTO DELLA CONVOCAZIONE LO SPORTELLO UNICO PROCEDE TRA L'ALTRO ALLA VERIFICA:

- DELL'AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO FORFETARIO DI 1000 EURO, MEDIANTE ESIBIZIONE DELLA RICEVUTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO;
- DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA PRESENZA DEL LAVORATORE STRANIERO SUL TERRITORIO NAZIONALE ALMENO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2011, PROVENIENTE DA ORGANISMI PUBBLICI;
- DELLA REGOLARIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE DAL DATORE DI LAVORO A TITOLO RETRIBUTIVO, CONTRIBUTIVO E FISCALE.

CON LA STIPULA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO, IL DATORE DI LAVORO ASSOLVE ALL'OBBLIGO DELLA **COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA** DI ASSUNZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO OVVERO, IN CASO DI RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO, ALL'INPS.

COME STABILITO DAL DECRETO INTERMINISTERIALE DI ATTUAZIONE DEL 29 AGOSTO 2012, CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO DECORRE IL RAPPORTO DI LAVORO REGOLARIZZATO. RESTANO FERME LE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ONERI A CARICO DEL LAVORATORE CHE RICHIEDE IL PERMESSO DI SOGGIORNO.

LA SUSSISTENZA DI MERI ERRORI MATERIALI NON COSTITUISCE DI PER SÉ CAUSA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE. LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLE PARTI SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO COMPORTA L'ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO.

NELL'IPOTESI DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, DI DOCUMENTAZIONE INSUFFICIENTE, SARÀ RICHIESTA, EVENTUALMENTE, UN'INTEGRAZIONE, FISSANDO UNA NUOVA DATA DI CONVOCAZIONE. NEL CASO DI ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA, SI PROCEDERÀ AL RIGETTO DELL'ISTANZA.

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLE PARTI SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO COMPORTA L'ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO.

**2 - NELLA CIRCOLARE N. 5090 DEL 31 LUGLIO 2012 SI AFFERMA TESTUALMENTE CHE SIA IL DATORE DI LAVORO SIA IL LAVORATORE DOVRANNO ESSERE CONVOCATI PRESSO LO SPORTELLINO UNICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E PER LA FIRMA DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO. CIÒ POSTO, CON TALE PRECISAZIONE SI INTENDE FORSE AFFERMARE CHE L'INVITO DI CONVOCAZIONE, OLTRE CHE AL DATORE DI LAVORO, VERRÀ NOTIFICATO ANCHE AL LAVORATORE?**

SI, NELLA PROCEDURA DI EMERSIONE 2012 LA CONVOCAZIONE VERRÀ INVIATA SIA AL DATORE DI LAVORO SIA AL LAVORATORE.

**3 - IN CHE MODO IL LAVORATORE REGOLARIZZANDO È POSTO NELLA CONDIZIONE DI MONITORARE, AL PARI DEL DATORE DI LAVORO, LO STATO DI AVANZAMENTO DELLA PRATICA DI EMERSIONE, UNA VOLTA PRESENTATA LA DOMANDA?**

NELLA PROCEDURA DI EMERSIONE 2012 TUTTI GLI ATTI SARANNO NOTIFICATI ANCHE AL LAVORATORE.

**4 - PUÒ ESSERE ESPULSO UNO STRANIERO NEI CUI CONFRONTI È STATA PRESENTATA UNA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE?**

NO, IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DI EMERSIONE LO STRANIERO NON PUÒ ESSERE ESPULSO, AD ECCEZIONE DEI CASI DI ESPULSIONE PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O DI SICUREZZA (ARTICOLO 13, COMMA 1 E 2 LETT.C) DEL **D.gs. n. 286/1998**) O PER MOTIVI DI PREVENZIONE DEL TERRORISMO.

**5 - SE LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE È ACCOLTA, SI È COMUNQUE PERSEGUIBILI PER GLI ILLECITI COMMESSI?**

NO, L'ESITO POSITIVO DEL PROCEDIMENTO DI EMERSIONE COMPORTA PER IL DATORE DI LAVORO E PER IL LAVORATORE, L'ESTINZIONE DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI COMMESSE. LE QUESTURE PROVVEDERANNO IN AUTOMATICO E SENZA LA NECESSITÀ DI ADOTTARE UN ATTO FORMALE, ALLA REVOCA DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE GIÀ ADOTTATI.

IN OGNI CASO, ANCHE IN CASO DI ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO DI EMERSIONE, VERRANNO ARCHIVIATI I PROCEDIMENTI PENALI E AMMINISTRATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO NEL CASO IN CUI L'ESITO NEGATIVO DERIVI DA MOTIVO INDIPENDENTE DALLA VOLONTÀ O DAL COMPORTAMENTO DEL DATORE DI LAVORO. PER QUANTO RIGUARDA IL LAVORATORE, INVECE, L'ESITO NEGATIVO COMPORTERÀ L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'EVENTUALE ALLONTANAMENTO, PREVIA ATTENTA VALUTAZIONE DELLA SINGOLA POSIZIONE (V. CIRC. INTERNO DEL 12 SETTEMBRE 2012)

**6 - IN CASO DI ESITO FAVOREVOLE DELLA PROCEDURA DI EMERSIONE, IL LAVORATORE OLTRE A RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO, DOVRÀ ANCHE FIRMARE L'ACCORDO DI INTEGRAZIONE?**

NO, I LAVORATORI STRANIERI CHE RICHIEDONO IL PERMESSO DI SOGGIORNO IN SEGUITO ALL'ESITO FAVOREVOLE DELLA PROCEDURA DI EMERSIONE NON SONO TENUTI A STIPULARE L'ACCORDO DI INTEGRAZIONE, ESSENDO TALE ADEMPIMENTO PREVISTO SOLO PER GLI STRANIERI CHE HANNO FATTO IL PRIMO INGRESSO IN ITALIA A PARTIRE DAL 10 MARZO 2012, MENTRE I BENEFICIARI DELL'EMERSIONE DEVONO TROVARSI IN ITALIA GIÀ DAL 31 DICEMBRE 2011.

NESSUNA DEROGA INVECE PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO RICHiesto PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO (€ 80.00 o € 100,00, A SECONDA DELLA DURATA DEL PERMESSO) DA RICHIEDERE TRAMITE POSTE DOPO AVERE SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DI SOGGIORNO PRESSO LO SPORTELLO UNICO.

**7 - NEL CASO IN CUI IL DATORE DI LAVORO SIA IMPOSSIBILITATO A SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO DI SOGGIORNO PRESSO LO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE, CHI PUÒ SOSTITUIRLO?**

IN CASO DI PRESENZA DI CONIUGE, FIGLI, O ALTRI PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE FINO AL 3° GRADO, ESSI POSSONO SOTTOSCRIVERE PER CONTO DEL PROPRIO CONGIUNTO, INDICANDO L'ESISTENZA DEGLI IMPEDIMENTI ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO, AI SENSI DELL'ART.4 DEL DPR 445/2000. NEGLI ALTRI CASI SI DEVE FAR RICORSO AD APPOSITA DELEGA NOTARILE.

**8 - QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE ESIBITA DALLO STRANIERO AL MOMENTO DELLA CONVOCAZIONE ALLO SPORTELLO UNICO IN RELAZIONE ALLA DISPONIBILITÀ DELL'ALLOGGIO?**

LO STRANIERO NON CONVIVENTE CON IL DATORE DI LAVORO DOVRÀ PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE CHE DIMOSTRI L'EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DELL'ALLOGGIO QUALI AD ESEMPIO IL CONTRATTO DI AFFITTO, IL CONTRATTO DI COMODATO, DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ, ETC.. E', ALTRESÌ, NECESSARIO PRESENTARE IL CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA OVVERO LA RICEVUTA RELATIVA ALLA RICHIESTA DELLO STESSO.